



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 373

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 31, comma 2. Modifiche alla disciplina del controllo del cinghiale, approvata con deliberazione di Giunta provinciale 25 giugno 2020, n. 886

Il giorno **05 Marzo 2021** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica.

Nel 2020, con deliberazione di Giunta provinciale 25 giugno n. 886, la disciplina di controllo del cinghiale, specie per la quale la caccia è sospesa in provincia di Trento, è stata completamente rivisitata dal punto di vista formale con l'obiettivo di rendere più chiare, coordinate e accessibili le indicazioni gestionali in essa contenute, ma lasciando intatte le scelte di fondo.

Tuttavia, a fronte del recente riordino della materia, l'aumentato rischio di ingresso della Peste Suina Africana (PSA), malattia virale altamente contagiosa e spesso letale che colpisce suini e cinghiali, attualmente diffusa in diversi Paesi dell'Europa dell'Est, richiede l'introduzione di nuove modifiche per rendere più incisiva l'azione del controllo. La PSA, infatti, seppur non pericolosa per la salute umana, dove arriva provoca la paralisi del settore suinicolo, con gravi conseguenze di carattere economico.

Per la prima volta il riferimento alla PSA è inserito nel corpo della disciplina: gli obiettivi alla stessa assegnati dall'articolo 2, se validamente perseguiti, si configurano anche quali azioni di prevenzione nei confronti della malattia.

Le misure previste dal piano nazionale di eradicazione e controllo includono il deciso contenimento della densità delle popolazioni del suide in tempo di pace. Per questo motivo la disciplina proposta introduce le novità di seguito sintetizzate, già condivise con l'Ente gestore della caccia, con il quale la Provincia continua a collaborare, come richiamato nella disciplina stessa.

Durante l'attività di controllo ordinario e straordinario, con la sola esclusione della tecnica della girata, è stata valutata con l'Ente gestore la proposta di consentire l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna, quali intensificatori di luce e visori, anche applicabili all'arma. La *ratio* di questa modifica è quella di rendere possibile l'azione di controllo su più individui, evitando dopo il primo abbattimento di favorire la fuga degli altri.

Sempre con l'obiettivo di abbassare la densità della specie, l'Ente gestore ha proposto l'estensione temporale dell'attività di controllo ordinario a tutto l'arco dell'anno. La Provincia ha accolto tale proposta in via sperimentale fino al 2023 e, in seguito alla rendicontazione da parte dell'Ente gestore, il Servizio competente in materia di fauna valuterà l'opportunità o meno di mantenimento di tale tempistica. È comunque prevista la sospensione dell'attività nelle giornate di martedì e venerdì e, da maggio fino all'apertura della stagione venatoria, anche di domenica.

Un'ulteriore modifica permette ai rettori delle riserve di avvalersi, in caso di situazioni critiche, anche di controllori abilitati di altre riserve.

Modifiche minori riguardano l'armonizzazione del testo in conseguenza delle novità introdotte e altri piccoli aggiustamenti concordati tra Servizio competente ed Ente gestore per la rendicontazione dell'attività svolta da quest'ultimo.

L'Osservatorio faunistico, nella seduta del 17 febbraio 2021, ha espresso parere positivo alle proposte di modifica, come risulta dal verbale steso in quell'occasione. Anche l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nella nota protocollata il 24 febbraio 2021 con il n. 136684, ha espresso parere favorevole al recepimento delle modifiche tecniche proposte.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia e successive modificazioni), articolo 31, comma 2;

- Visto il decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali), che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale e attribuito alla Giunta provinciale la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2 della legge provinciale sulla caccia;
- Evidenziato che la Provincia autonoma di Trento intende perseguire il contenimento del cinghiale, anche con l'obiettivo di prevenire e contrastare nel territorio provinciale l'ingresso della Peste suina africana;
- Vista la deliberazione di Giunta provinciale 25 giugno 2020, n. 886 (Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Approvazione della disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento);
- Vista la richiesta di parere del 17 febbraio 2021, n. 115375 inviata dal Servizio Faunistico all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
- Visto il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del 24 febbraio 2020, n. 8708 pervenuto al Servizio Faunistico lo stesso 24 febbraio e protocollato con il n. 135207;
- Visto il verbale dell'Osservatorio faunistico riunitosi il 17 febbraio 2021;
- Visti gli atti citati in premessa;
- A voti unanimi, legalmente espressi,

D E L I B E R A

- di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegato A che disciplina il controllo del cinghiale e che sostituisce integralmente l'allegato A della deliberazione di Giunta provinciale 25 giugno 2020, n. 886;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TAR) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Capo di Stato.

Adunanza chiusa ad ore 13:14

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

DISCIPLINA DEL CONTROLLO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI TRENTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica all'intero territorio provinciale.
2. La caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) in Provincia di Trento è sospesa.
3. I prelievi a carico del cinghiale e dei suoi ibridi sono effettuati per finalità di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

Articolo 2

Finalità del controllo

1. Le finalità del controllo del cinghiale e degli ibridi sono le seguenti:
 - a) contenere la specie dove la sua presenza è consolidata, affinché il suo impatto non sia di pregiudizio alle attività agricole e alle altre componenti dell'ecosistema;
 - b) evitarne l'insediamento nel restante territorio provinciale;
 - c) perseguire l'eradicazione delle forme ibride in tutto il territorio provinciale.
2. Il perseguimento di dette finalità è fondamentale quale azione di prevenzione e contrasto alla diffusione della Peste suina africana, malattia virale che colpisce i suidi selvatici e domestici.

Articolo 3

Zonizzazione territoriale

1. Il territorio provinciale è suddiviso in due zone.
 - a) Nell'area A, di seguito denominata area di contenimento, sono perseguite le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2.
 - b) Nell'area B, di seguito denominata area a densità zero, sono perseguite le finalità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2.

Articolo 4

Monitoraggio

1. La Provincia autonoma di Trento indirizza ed esercita l'attività di controllo sulla base del monitoraggio della presenza del cinghiale e dei suoi ibridi, per quantificarla e valutarne l'impatto sulle attività agricole e sul patrimonio ambientale.
2. A tal fine l'Ente gestore della caccia raccoglie, analizza e rendiconta al Servizio competente in materia di fauna selvatica (di seguito denominato Servizio), nelle modalità previste dalla presente disciplina, le informazioni relative a:
 - a) descrizione delle dinamiche dei nuclei e loro distribuzione territoriale, anche in relazione agli interventi attuati e ai dati dei monitoraggi;
 - b) quantificazione, qualificazione e localizzazione di danni, indennizzi e interventi di ripristino sulla base dei dati forniti dal Servizio agricoltura;
 - c) iniziative di prevenzione;

- d) descrizione, efficienza ed efficacia dello sforzo di controllo attivato;
 - e) numero, sesso ed età dei capi abbattuti;
 - f) periodi e localizzazione degli abbattimenti effettuati;
 - g) i punti di pasturazione attivati.
3. In relazione alla consistenza dei nuclei di animali, alle condizioni ambientali e agli aspetti organizzativi, sono attivate altre metodiche di monitoraggio, fra cui in particolare:
- a) il rilievo di indici di presenza raccolti in modo occasionale;
 - b) l'utilizzo di trappole fotografiche posizionate in punti di pasturazione.

Articolo 5

Rapporto delle attività

1. Con riferimento all'area di contenimento (area A) l'Ente gestore consegna annualmente al Servizio, entro il 28 febbraio di ogni anno, un Rapporto relativo alle attività finalizzate al controllo attivate nell'anno solare precedente, contenente anche le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 4.
2. L'Ente gestore rendiconta mensilmente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio l'esito del controllo secondo le modalità concordate con lo stesso.
3. Il Servizio provvede a fornire annualmente al Servizio Agricoltura copia dei rapporti annuali di attività e ad acquisire eventuali valutazioni, funzionali a orientare l'azione di controllo.

Articolo 6

Responsabile del controllo

1. Nell'area di contenimento (area A) l'intervento di controllo del cinghiale e di eradicazione degli ibridi è demandato all'Ente gestore nel rispetto dei criteri e dei limiti dettati dal presente provvedimento.
2. Al fine di attuare l'intervento previsto dal comma 1, l'Ente gestore si avvale dei cacciatori in possesso di specifica abilitazione, di seguito definiti controllori, e di tutti i cacciatori in possesso del permesso di caccia, in concomitanza con la caccia agli ungulati, secondo le modalità definite dall'articolo 11.
3. Nell'area di contenimento (area A) il Corpo Forestale Trentino (CFT) interviene ad integrazione dell'attività dell'Ente gestore nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi di situazioni di emergenza o di rischio per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
 - b) qualora si riscontrino danni consistenti e/o estesi;
 - c) per integrare l'attività esercitata dall'Ente gestore nel perseguimento dell'obiettivo di eradicazione delle forme ibride di cinghiale, di cui al punto 3 dell'articolo 2.
4. Nell'area a densità zero (area B) l'intervento per evitare l'insediamento del cinghiale ed eradicarne gli ibridi spetta all'Amministrazione provinciale, che si avvale del personale del CFT e dei guardiacaccia dell'Ente gestore. Collaborano al controllo anche i cacciatori in possesso del permesso di caccia, in concomitanza con la caccia agli ungulati, secondo le modalità definite all'articolo 11.

Articolo 7 *Controllore*

1. È definito controllore il cacciatore in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 8, di licenza di porto di fucile per uso venatorio e di assicurazione, nei confronti del quale sia stato emesso il permesso annuale in qualità di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva il cui territorio sia ricompreso, anche parzialmente, nell'area di contenimento (area A). Il permesso annuale, solo ai fini del controllo, ha validità fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello del rilascio.

Articolo 8 *Abilitazione al controllo*

1. L'abilitazione al controllo è rilasciata dal Servizio al cacciatore che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Servizio. Il Servizio si avvale a tale fine dell'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino.
2. L'accesso al corso è subordinato ai seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso del permesso annuale di cacciatore di diritto o aggregato in una riserva di caccia della Provincia autonoma di Trento;
 - b) aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo minimo di tre anni, anche non consecutivi;
 - c) non essere incorso, negli ultimi cinque anni di esercizio dell'attività venatoria in Provincia di Trento, nelle trasgressioni, accertate con provvedimento definitivo, previste dai seguenti articoli di legge:
 - legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 1;
 - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
 - legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 46, comma 1, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg, lettere a), c) e d).
 - nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cinghiale;
3. L'abilitazione all'esercizio del controllo o all'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale e ai suoi ibridi conseguita in altre Regioni è equipollente all'abilitazione al controllo rilasciata dal Servizio ai sensi del presente articolo, previa partecipazione obbligatoria ad un corso formativo integrativo, concernente la normativa provinciale di settore e il rilascio della relativa attestazione.

Articolo 9 *Revoca dell'abilitazione*

1. Il Servizio revoca l'abilitazione al controllo del cinghiale, a definizione del procedimento penale o rispettivamente del procedimento amministrativo:
 - a) nei casi sanzionati dall'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- b) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 lettere a), b), c), d), e), f), l) e m);
- c) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera o) per le gravi violazioni dei regolamenti interni - le gravi violazioni sono quelle relative agli aspetti definiti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/leg., lettere a), c) e d);
- d) nei casi sanzionati dall'articolo 46, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, lettera s), limitatamente alle violazioni relative alla disciplina del controllo del cinghiale;
- e) al controllore che viola le disposizioni della presente disciplina.

2. Il controllore, cui è stata revocata l'abilitazione, non può accedere ai corsi per acquisirla nuovamente per un periodo minimo di 5 anni, come stabilito dall'articolo 8. La revoca dell'abilitazione è esclusa nei casi di autodenuncia, intendendosi per autodenuncia la comunicazione tempestiva della violazione commessa da parte del trasgressore al personale di vigilanza.

Articolo 10

Obblighi dell'Ente gestore

1. Ai fini dell'esercizio del controllo, l'Ente gestore si impegna a:
 - a) definire e adottare un regolamento per responsabilizzare i controllori sul raggiungimento delle finalità della presente disciplina;
 - b) comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno al Servizio l'elenco dei controllori;
 - c) comunicare eventuali variazioni all'elenco dei controllori entro 15 giorni dal verificarsi delle stesse.

Articolo 11

Mezzi di controllo

1. Il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi è effettuato unicamente con armi a canna rigata e con i calibri individuati dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia al cervo. Solo per l'abbattimento degli animali all'interno dei chiusini è autorizzato l'utilizzo di tutti i calibri consentiti per l'attività venatoria, fatto salvo l'uso del fucile a canna rigata. È consigliato l'utilizzo di munizioni atossiche in sostituzione di quelle contenenti piombo.
2. Ciascun controllore deve recarsi all'appostamento o alle poste assegnate con il fucile scarico e in custodia. Il controllore può allontanarsi dall'appostamento con il fucile solamente per verificare l'esito del tiro.
3. Nell'esercizio del controllo ordinario, disciplinato al Titolo II, Capo II, è sempre consentito l'uso di dispositivi per la visione notturna (intensificatori di luce e visori termici) anche applicati all'arma.
4. Nell'esercizio del controllo straordinario, disciplinato al Titolo II, Capo III, è consentito l'uso di dispositivi per la visione notturna (intensificatori di luce e visori termici) anche applicati all'arma nei casi espressamente previsti dall'articolo 21.
5. L'utilizzo di dispositivi per la visione notturna va segnalato dal controllore spuntando la casella specifica sulla denuncia di uscita prevista all'articolo 17, comma 1, lettera b).
6. Il CFT e i guardiacaccia intervengono nell'azione di controllo senza limitazioni di forme, tempi

e modalità.

Articolo 12

Pasturazione

1. L'attrazione con esca alimentare (pasturazione) è consentita per periodi temporali limitati e per supportare l'azione di controllo attraendo gli animali presso i punti di abbattimento o cattura.
2. Non è ammesso il foraggiamento finalizzato a sostenere e ad incrementare la consistenza della specie.
3. Per contribuire alla prevenzione dei danni, in alternativa o in aggiunta alla pasturazione, possono essere realizzate colture a perdere.
4. Nell'area di contenimento (area A) la pasturazione viene programmata nel Rapporto di cui all'articolo 5 ed è attivabile dal personale del CFT, dai guardiacaccia e dai controllori, mentre nell'area a densità zero (area B) è attivabile esclusivamente dal personale del CFT e dai guardiacaccia.
5. Non possono essere installate illuminazioni sui punti di pasturazione.
6. Nella zona di controllo i siti di pasturazione:
 - a) sono autorizzati dall'Ente gestore, anche tramite i rettori delle riserve di caccia;
 - b) la densità massima è pari a due siti per chilometro quadrato, calcolata sulla superficie dell'areale di distribuzione della specie, salvo specifiche valutazioni del Servizio su richiesta dell'Ente gestore;
 - c) sono riforniti esclusivamente con prodotti di origine vegetale non elaborati;
 - d) sono allestiti unicamente con bidoni francesi oppure con distributori automatici nel limite massimo di 1 kg/giorno di prodotto, onde evitare di fornire alimento aggiuntivo in grado di interferire in maniera significativa sulla disponibilità alimentare complessiva.
7. Presso gli appostamenti fissi o i punti di sparo destinati al controllo è ammesso l'utilizzo di catrame vegetale.
8. Nell'individuare la posizione dei siti di pasturazione nell'intero territorio provinciale sarà tenuto conto della necessità di non provocare un aggravamento:
 - a) dei danni alle colture agricole o agli ambienti di particolare pregio naturalistico;
 - b) delle problematiche riferibili alla sicurezza viaria (impatti della fauna selvatica con i veicoli) o della tensione sociale, in relazione alla possibile frequentazione dei siti da parte di altre specie, quali l'orso bruno.
9. Per contenere tali danni e rischi, il Servizio può disporre la sospensione o l'interruzione della pasturazione su singoli siti di controllo.

Articolo 13

Ferimento di un animale

1. Nel caso in cui un controllore accerti di aver ferito un animale provvede a effettuare una scrupolosa ricerca e avvisa immediatamente il rettore o il suo delegato e gli agenti di vigilanza dell'avvenuto ferimento. Per le operazioni di ricerca il controllore si avvale di cani riconosciuti idonei a tale scopo dall'Ente gestore. Nell'azione di ricerca del capo ferito il controllore e il conduttore del cane possono portare l'arma.

2. Nel caso in cui il controllo sia effettuato da un cacciatore in concomitanza con la caccia agli ungulati, come previsto dall'articolo 11, la ricerca e il recupero del capo ferito sono disciplinati dalle prescrizioni tecniche.

Titolo II

Modalità di controllo

Capo I

Controllo occasionale

Articolo 14

Controllo occasionale

1. I cacciatori, ancorché non abilitati ai sensi dell'articolo 8, sono autorizzati ad abbattere i cinghiali e i relativi ibridi su tutto il territorio provinciale in concomitanza con l'esercizio della caccia agli altri ungulati e nel rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni tecniche, in quanto compatibili.
2. Il cacciatore che abbatte un cinghiale o un ibrido:
 - a) compila la denuncia di abbattimento in forma cartacea sul modello predisposto dal Servizio. La denuncia è trasmessa con le modalità previste dalle prescrizioni tecniche;
 - b) tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e la registrazione dei dati biometrici, a meno che non lo conferisca a un centro di controllo.

Capo II

Controllo ordinario

Articolo 15

Definizione

1. Il controllo ordinario è il controllo esercitato da appostamento fisso, realizzato secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia, nel rispetto dei periodi e degli orari previsti dall'articolo 16.
2. Per una maggiore efficacia dell'azione di controllo, il rettore della riserva di caccia può chiedere l'intervento di controllori provenienti da altre riserve.

Articolo 16

Modalità, periodi ed orari

1. Il controllo ordinario è esercitato da appostamento fisso nei seguenti periodi e orari:
 - a) nel periodo primaverile – estivo, nelle date stabilite dalle prescrizioni tecniche per la caccia al cervo e al capriolo;
 - b) nel periodo estivo – autunnale, a partire dalla data di apertura della caccia al camoscio e fino alla data di chiusura della caccia al cervo, entrambe stabilite dalle prescrizioni tecniche;
 - c) dalla prima domenica di maggio alla prima domenica di settembre tutti i giorni della settimana, a esclusione di martedì, venerdì e domenica;

- d) nell'orario giornaliero compreso tra un'ora prima dell'alba e due ore dopo il tramonto, intendendosi per orario dell'alba e del tramonto quello riportato dalle prescrizioni tecniche.
2. L'appostamento fisso rispetta la disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia, di cui all'articolo 27, comma 5 bis, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), dalla data di entrata in vigore del presente comma e fino al 1 maggio 2023, il controllo ordinario è esercitato in via sperimentale senza limitazione in ordine ai periodi previsti dalle medesime lettere a) e b) del comma 1. Entro due mesi prima della scadenza del periodo di sperimentazione, il Servizio relaziona alla Giunta provinciale circa l'efficacia della sperimentazione nel perseguimento delle finalità previste all'articolo 2 e la Giunta provinciale può modificare in via definitiva la disciplina oppure sospendere o prorogare la sperimentazione per un ulteriore triennio.

Articolo 17

Obblighi del controllore

1. Il controllore è soggetto ai seguenti obblighi:
- a) nell'intera giornata in cui esercita il controllo al cinghiale, non può esercitare alcun tipo di caccia agli ungulati;
 - b) effettua la denuncia di uscita, con le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo: essa è valida per l'intera giornata solo nel caso di utilizzo del medesimo appostamento. Nel caso in cui utilizzi un diverso appostamento nel corso della medesima giornata effettua una nuova denuncia;
 - c) effettua la denuncia di abbattimento con le modalità previste ai commi 3 e 4 del presente articolo;
 - d) effettua la denuncia di tutti i colpi sparati, con le modalità previste ai commi 3 e 4 del presente articolo;
 - e) tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e registrare i dati biometrici.
2. Sono fatti salvi i divieti previsti all'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, compresi i divieti relativi all'esercizio della caccia, che trovano applicazione anche per il controllore, ad eccezione dei divieti di cui al comma 1, lettere i) (cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve) e t) (con esclusivo riferimento all'uso di sorgenti luminose artificiali).
3. La denuncia di uscita e la denuncia di abbattimento devono essere effettuate nel rispetto delle indicazioni stabilite dalle prescrizioni tecniche. Dal 1 maggio 2021 è obbligatoria la denuncia, effettuata in modalità telematica entro le ore 9.00 del giorno successivo, di tutti i colpi sparati.
- È demandata all'Ente gestore la facoltà di individuare le eventuali modalità di comunicazione al rettore della riserva, dei capi abbattuti e dei colpi sparati.
4. L'Ente gestore, in accordo con il Servizio, può sperimentare l'effettuazione della denuncia di uscita, della denuncia di abbattimento e della denuncia dei colpi sparati con modalità telematiche. A partire dal 1 maggio 2021 tale modalità diviene obbligatoria fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 per le aziende faunistico venatorie. Nella fase di

sperimentazione è comunque ammessa l'effettuazione delle prescritte denunce in forma cartacea. La modulistica da utilizzare per le denunce in forma cartacea è predisposta dal Servizio.

Capo III *Controllo straordinario*

Articolo 18 *Definizione*

1. Il controllo straordinario è il controllo esercitato anche al di fuori dei periodi previsti per il controllo ordinario con le seguenti modalità: girata, cerca, controllo collettivo, controllo da appostamento fisso e cattura con chiusini.
2. Salvo che per la modalità denominata "girata", esso può essere effettuato anche al di fuori dei limiti di orario.
3. Nella giornata in cui effettua l'uscita di controllo, il controllore non può esercitare attività di caccia agli ungulati, fatto salvo il caso in cui l'uscita di controllo straordinario si prolunghi in una seconda giornata, terminando entro le 2.00 del mattino. In questo caso il controllore può esercitare la caccia agli ungulati nella seconda giornata.
4. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo, il controllore è soggetto agli obblighi previsti all'articolo 17 comma 2.
5. Per una maggior efficacia dell'azione di controllo, il rettore della riserva di caccia può chiedere l'intervento di controllori provenienti da altre riserve.

Articolo 19 *Controllo straordinario programmato*

1. L'Ente gestore predispone e inoltra all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio e all'indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Distrettuale forestale e della Stazione Forestale competente, il Programma di attività di controllo con modalità straordinaria, con preavviso di almeno quarantotto ore.
2. Il Programma contiene le seguenti informazioni relative all'intervento di controllo:
 - a) modalità;
 - b) durata;
 - c) orari giornalieri e ambiti;
 - d) eventuali elenchi di appostamenti;
 - e) localizzazioni dei punti sparo per i controlli individuali e a squadra;
 - f) localizzazioni dei chiusini;
 - g) eventuali nominativi dei guardiacaccia coordinatori.
3. La presentazione del Programma di attività, per gli interventi in esso previsti, sostituisce la denuncia di uscita, fatto salvo il controllo individuale da appostamento fisso, previsto dall'articolo 21.
4. Il Servizio può limitare, differire o sospendere l'attività del controllo straordinario in relazione al possibile impatto negativo dell'azione programmata sulle altre specie selvatiche e sull'esercizio di attività tecniche, economiche o ricreative.

Articolo 20

Controllo straordinario in situazioni non programmabili

1. Nelle situazioni in cui vi sia necessità di agire con urgenza, l'Ente gestore può effettuare l'attività di controllo straordinario al massimo per tre giorni continuativi e per non più di due volte in un mese, senza dare la prevista comunicazione al Servizio e all'Ufficio distrettuale forestale.
2. In tal caso, l'Ente gestore dà preventiva comunicazione del controllo alla Stazione forestale competente, tramite telefonata o, qualora non sia possibile, tramite mail all'indirizzo di posta elettronica della stessa, fornendo le informazioni previste dall'articolo 19 comma 2.

Articolo 21

Tecniche per il controllo straordinario

1. Girata

- a) I controllori sono dislocati sulle poste all'interno del perimetro di una zona d'intervento precedentemente individuata.
- b) I controllori intervengono in numero minimo di quattro e massimo di otto, escluso il conduttore del cane e il guardiacaccia coordinatore.
- c) È autorizzato l'impiego di un unico cane limiere.
- d) Tutti i partecipanti alla girata indossano un giubbotto ad alta visibilità.
- e) La girata è attivata negli orari previsti dalla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 per la caccia di selezione agli ungulati (da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto).
- f) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia con le modalità di cui all'articolo 17.

2. Cerca

- a) È effettuata da una o più unità operative che si muovono sul territorio. Per unità operativa si intende sia un unico controllore sia più controllori che cooperano fra loro.
- b) In ogni unità operativa è presente un guardiacaccia.
- c) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
- d) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.
- e) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia con le modalità di cui all'articolo 17.

3. Controllo collettivo da punti di sparo

- a) È effettuato contemporaneamente da più controllori, disposti su punti di sparo, coordinati e controllati dai guardiacaccia.
- b) Ogni guardiacaccia coordina e controlla un numero massimo di cinque unità operative, come definite nel comma 2.
- c) Guardiacaccia e controllori devono essere in contatto uditivo tra loro.
- d) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.

- e) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.
- f) Tutti i partecipanti indossano un giubbotto ad alta visibilità.
- g) La denuncia di abbattimento è effettuata dal guardiacaccia con le modalità di cui all'articolo 17.

4. Controllo da appostamento fisso

- a) È effettuato dal controllore su appostamento fisso realizzato nel rispetto della disciplina vigente in materia di appostamenti di caccia (legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 articolo 27, comma 5 bis).
- b) Sullo stesso appostamento possono esercitare il controllo anche più controllori.
- c) È consentito l'utilizzo di fonti luminose.
- d) È consentito l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna secondo quanto stabilito dall'articolo 11 comma 3.
- e) È necessaria la denuncia di uscita, compilata con le modalità previste dall'articolo 17, commi 2 e 3.
- f) È obbligatoria la denuncia di tutti i colpi sparati, in modalità telematica o cartacea, entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello in cui è iniziato il controllo. Dal 1 maggio 2021 tale denuncia è effettuata nella sola modalità telematica, come previsto dall'articolo 17 comma 2.
- g) La denuncia di abbattimento è eseguita nei modi previsti per il controllo in modalità ordinaria.
- h) Il controllore tiene a disposizione del personale di vigilanza il capo abbattuto fino a un massimo di ventiquattro ore successive all'abbattimento, per acquisire il certificato di origine e registrare i dati biometrici.
- i) Tutti i partecipanti indossano un giubbotto ad alta visibilità.
- j) L'attività può essere svolta senza la presenza del guardiacaccia.
- k) È demandata all'Ente gestore la facoltà di individuare le eventuali modalità di comunicazione al rettore della riserva dei capi abbattuti e dei colpi sparati.

5. Chiusino

- a) Il controllo si effettua mediante recinti di cattura forniti di meccanismo di autoscatto attivato dalla preda.
- b) Il posizionamento dei chiusini deve essere comunicato al Servizio e alla stazione competente almeno 48 ore prima dell'installazione.
- c) L'abbattimento dei capi catturati è effettuato con il coordinamento del personale di vigilanza, che compila anche la denuncia di abbattimento, il certificato di origine e registra i dati biometrici.

TITOLO III

Danni e prevenzione

Articolo 22

Concorso dell'Ente gestore e protocollo d'intesa

1. L'Ente gestore concorre con la Provincia all'indennizzo e agli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole provocati dal cinghiale.
2. L'Ente gestore integra l'intervento provinciale realizzato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, limitatamente agli eventi che si verificano nell'area di contenimento (area A).
3. All'Ente gestore compete la partecipazione all'indennizzo per una quota del 30 per cento dell'importo complessivo del danno indennizzato dalla Provincia.
4. L'Ente gestore nel caso di danno che non raggiunge l'importo minimo indennizzabile fissato dalla Provincia può intervenire:
 - a) con interventi di ripristino, effettuabili con manodopera non specializzata, prestata a titolo di volontariato dai cacciatori abilitati al controllo, o attraverso terzi;
 - b) con l'allestimento e la gestione di opere di prevenzione, mobili o a carattere temporaneo (ad esempio recinzioni elettriche).
5. Le procedure relative a indennizzo, ripristino e prevenzione dei danni cui l'Ente gestore è tenuto a partecipare, le modalità e il soggetto incaricato di dirimere eventuali controversie fra l'Ente gestore e la Provincia, nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali, sono individuate con apposito protocollo d'intesa fra Servizio Faunistico, Servizio Agricoltura ed Ente gestore.

TITOLO IV

Disposizioni relative ai capi abbattuti e Aziende Faunistico -Venatorie

Articolo 23

Destinazione dei capi abbattuti e rinvenuti morti

1. Ogni esemplare abbattuto è sottoposto a controllo sulla presenza di trichinellosi da parte della competente autorità veterinaria a spese del controllore.
2. Le spoglie dei cinghiali e degli ibridi abbattuti dai cacciatori sono trattenute dagli stessi esclusivamente per autoconsumo.
3. I capi abbattuti dal personale del CFT e dai guardiacaccia sono ceduti, dopo le verifiche sanitarie, a Istituti di beneficenza, previa compilazione del verbale di consegna. I capi non ritirati sono distrutti.
4. I capi abbattuti nei chiusini, qualora conveniente, possono essere venduti dalla riserva di caccia nel cui territorio si trova il chiusino e il ricavato è utilizzato per la gestione dell'attività di controllo.
5. Tutti i cinghiali e gli ibridi rinvenuti morti sul territorio provinciale la cui causa di morte non è chiara, dovranno essere consegnati all'Istituto Zooprofilattico per le indagini sanitarie del caso.

Articolo 24

Rilievo biometrico e registro di abbattimento

1. Ciascun esemplare abbattuto è sottoposto a rilievo biometrico da parte del personale del CFT e/o dai guardiacaccia, o dal Rettore della Riserva di caccia, o da un suo delegato. I dati raccolti sono riportati sul registro di abbattimento predisposto dal Servizio e inviato all'Ente gestore.
2. L'Ente gestore trasmette al Servizio entro il 31 gennaio di ogni anno i registri di abbattimento suddivisi per riserva.
3. Ogni capo abbattuto, anche dal personale di vigilanza, è annotato sul registro di abbattimento. La compilazione del registro spetta al rettore della riserva di caccia o a un suo delegato.

Articolo 25

Valutazione dell'età

1. Al fine di effettuare la valutazione dell'età, le mandibole dei capi abbattuti, adeguatamente ripulite, con allegato certificato di origine, sono consegnate dai cacciatori, dai controllori e dal personale di vigilanza, tramite il rettore della riserva di caccia in cui è avvenuto l'abbattimento, al personale incaricato della valutazione stessa.
2. La consegna delle mandibole e la valutazione dell'età avvengono contestualmente alla consegna e alla valutazione dei trofei e delle mandibole degli ungulati cacciabili.
3. Dopo la valutazione la mandibola del cinghiale abbattuto rimane a colui che ha eseguito l'abbattimento, salvo l'obbligo della consegna al Servizio, su richiesta di questo ultimo.

Articolo 26

Aziende Faunistico Venatorie

1. Nei territori di competenza delle aziende faunistico venatorie ricadenti nell'area di contenimento (area A), i controllori hanno la possibilità di esercitare il controllo del cinghiale e dei suoi ibridi se autorizzati dai titolari delle aziende stesse.
2. I cacciatori ammessi nelle aziende faunistico venatorie possono abbattere il cinghiale e i suoi ibridi in concomitanza con l'attività di caccia agli altri ungulati.
3. I controllori che esercitano l'attività all'interno delle aziende faunistico venatorie possono continuare ad utilizzare i modelli cartacei di denuncia di uscita, denuncia di abbattimento e denuncia dei colpi sparati, anche dopo il 1 maggio 2021.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente disciplina.
5. Nell'ambito della singola azienda faunistico venatoria i compiti che la presente disciplina attribuisce ai guardiacaccia sono affidati all'incaricato del servizio di vigilanza venatoria della medesima azienda.
6. L'azienda faunistico venatoria:
 - a) entro il 28 febbraio di ogni anno fornisce al Servizio le informazioni di cui all'articolo 4, per quanto in suo possesso;
 - b) è tenuta ad adeguare la propria attività agli indirizzi contenuti nel programma annuale di attività di cui all'articolo 5 e alle indicazioni eventualmente fornite dal Servizio.